



Italia Previdenza - S.I.S.P.I. S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa
DIRETTORE GENERALE

Data, 30 ottobre 2020

Prot. 957

Egr Ragioniere
Fabio Guglielmi
Via Tagliamento 14
00198 Roma

Oggetto: Proroga contratto di affidamento servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga e adempimenti connessi

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa *inter-partes*, si conferma l'accettazione della Sua proposta di servizio e si considera pertanto concluso, ai sensi dell'art. 1326 cc, il contratto avente ad oggetto attività di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga secondo i termini, condizioni e modalità indicati nella Sua proposta di contratto del 26 ottobre 2020 e nelle seguenti condizioni che, in caso di Sua accettazione regoleranno il rapporto contrattuale.

1. DURATA

Il contratto scadrà il 31 dicembre 2020.

2. RECESSO

2.1 SISPI e il Consulente potranno può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Sispi sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera svolta fino alla data di conclusione del rapporto.

3 - OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO AZIENDALE, IL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE ED IL MODELLO 231 - MANLEVA

3.1 E' interesse primario di SISPI che tutti coloro che intrattengono rapporti di fornitura con la Società svolgano la propria attività in osservanza del Codice etico e comportamentale e del Modello 231 consultabili sul sito internet www.italiaprevidenza.it, alla voce "Società Trasparente", i cui principi e disposizioni costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni tra le Parti ed il comportamento da tenere nell'esecuzione delle rispettive

obbligazioni. L'osservanza ed il rispetto delle norme del Codice Etico rientrano nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all'art. 1175 c.c., 1176, 1337 c.c. e 1375 c.c.

3.2 Il Consulente dichiara di aver preso visione di tali atti, di conoscerne il contenuto e si impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute la cui violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale.

3.3 Il Consulente manleva SISPI per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Comportamentale e Modello 231 da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

4 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE E DICHIARAZIONE ANTIPANTOUFLAGE

4.1 Il Consulente dichiara di conoscere la normativa anticorruzione applicabile alle società in controllo pubblico di cui alla Legge 190/2012 e si impegna a rispettarla in ogni sua parte.

4.2 Il Consulente dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i propri titolari, amministratori soci e dipendenti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di SISPI; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di SISPI che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto per il Consulente di contrattare con SISPI per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

5 - CLAUSOLE RISOLUTIVE E CONDIZIONE RISOLUTIVA

5.1 L'adempimento alle norme contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel Piano Anticorruzione adottati dalla società pubblicati nella Sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, ha natura essenziale per SISPI ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

5.2 Il contratto stipulato sarà risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 c.c. alla scoperta della falsità della dichiarazione anti pantouflage.

6. RISERVATEZZA

6. 1 Il consulente e i suoi collaboratori sono tenuti al riserbo sulle informazioni ricevute o comunque apprese durante l'esecuzione dell'incarico e a conservarle con misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, sarà possibile diffondere e /o divulgare le informazioni di SISPI, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel

trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente al rapporto con la Committente.

7. PRIVACY

7.1 Nello svolgimento delle attività, il Consulente si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, con particolare riferimento a quella in materia di consultazione delle banche dati e alla normativa in tema di protezione dei dati personali e dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati.

7.2 Il Consulente viene nominato dalla Committente Responsabile del Trattamento dei dati e si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di nomina e della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

* * * *

Vogliate restituire copia della presente controproposta debitamente sottoscritta per accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Il Direttore Generale

Piero Matteo Ezio Lauriola

omissis

30/10/2020

Per accettazione

omissis